
Decreto del Presidente della Giunta 28 dicembre 2012, n. 86/R

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R
(Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26
"Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana in
materia di attività a favore dei toscani all'estero")**

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 09.01.2012)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al titolo del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 2 - Modifiche all' articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 3 - Modifiche all' articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 4 - Inserimento dell' articolo 2 bis nel d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 5 - Abrogazione dell' articolo 3 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 6 - Sostituzione dell' articolo 4 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 7 - Modifiche all' articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 8 - Inserimento dell' articolo 5 bis nel d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 9 - Modifiche all' articolo 6 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 10 - Sostituzione dell' articolo 7 del d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 11 - Inserimento dell' articolo 7 bis nel d.p.g.r. 19/R/2010
Art. 12 - Decorrenza dell'efficacia

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l'articolo 42 dello Statuto;

vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo);

visto il decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di attività a favore dei toscani all'estero);

visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 20 settembre 2012;

visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 1 ottobre 2012 di adozione dello schema di regolamento;

visto il parere favorevole della Quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 31 ottobre 2012;

visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2012, con raccomandazione di elevare a due unità i membri del comitato direttivo dei Toscani nel mondo designati dal Consiglio delle autonomie locali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo dei componenti;

visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2012, n. 1115;

considerato quanto segue:

1. è necessario, dando seguito alla scelta operata in sede di modifica della l.r. 26/2009, ridisciplinare la composizione del Comitato direttivo dei toscani nel mondo, sia sotto il profilo quantitativo, con una significativa riduzione del numero di componenti, sia sotto quello dei soggetti chiamati a esprimere i componenti del comitato stesso;

2. è necessario altresì, nell'ambito di tale semplificazione, dettare criteri di eventuale selezione a fronte di un numero di designazioni superiore ai posti disponibili;

3. è necessario identificare con precisione le aree geografiche cui corrispondono i coordinamenti territoriali, in sostituzione della dimensione continentale rivelatasi non pienamente adeguata;

4. ai fini dell'individuazione della temporanea permanenza all'estero come condizione per l'accesso ad alcuni interventi della l.r. 26/2009 è opportuno fissare una soglia minima di permanenza, individuata in sei mesi;

5. in conformità alla previsione dell'articolo 15 della legge regionale 14 marzo 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo), è necessario prevedere l'efficacia differita di alcune disposizioni concernenti gli organismi già costituiti all'inizio della presente legislatura secondo le norme previgenti;

6. si ritiene di non accogliere la raccomandazione del Consiglio delle autonomie locali in considerazione del fatto che la rappresentanza degli enti locali è già assicurata anche in tutte le sedi in cui si svolge la concertazione con l'insieme dei soggetti interessati alle attività internazionali svolte dalla Regione, a differenza di altri soggetti di cui è pertanto opportuno garantire la rappresentanza in seno al comitato direttivo;

approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche al titolo del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di attività a favore dei toscani all'estero) le parole "in materia di attività a favore dei toscani all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "relativo a interventi a favore dei toscani nel mondo".

Art. 2

Modifiche all' articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2010 le parole "di cui all'articolo 36, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) della l.r. 26/2009" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 3" .

Art. 3

Modifiche all' articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Nella rubrica, al comma 2 e al comma 5 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 le parole "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "nel mondo".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, per l'area geografica di rispettiva competenza:

a) eleggono i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c) della l.r.

26/2009 fra i componenti dei coordinamenti di cui agli articoli 38 e 39 della medesima legge;

b) designano i rappresentanti di area di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).".

3. Al comma 4 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 la parola "continentali" è sostituita dalle seguenti: "di area geografica" .

4. Al comma 6 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 dopo le parole "Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "o dall'assessore da lui delegato," .

Art. 4

Inserimento dell' articolo 2 bis nel d.p.g.r. 19/R/2010

1. Dopo l'articolo 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserito il seguente:

"Art 2 bis - Revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo (art. 30, comma 3, l.r. 26/2009)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, provvede alla revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo a seguito della perdita dei requisiti di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, della l.r. 26/2009.

2. Ai fini di cui al comma 1 i coordinatori di area geografica eletti ai sensi degli articoli 38 e 39 della l.r. 26/2009 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per le verifiche sull'eventuale perdita dei requisiti di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, della l.r. 26/2009.

3. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica:

a) l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione;

b) la volontà dell'associazione di cessare di far parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo."

Art. 5

Abrogazione dell' articolo 3 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 19/R/2010 è abrogato.

Art. 6

Sostituzione dell' articolo 4 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani nel mondo (art. 36, l.r. n. 26/2009)

1. Del Comitato direttivo dei toscani nel mondo fanno parte i soggetti previsti dall'articolo 36, comma 3, della l.r. 26/2009, di cui:

a) diciotto componenti residenti all'estero;

b) dodici componenti residenti in Toscana.

2. I componenti di cui al comma 1, lettera a) sono eletti dai coordinamenti per l'area geografica di rispettiva competenza e sono così suddivisi:

a) dieci coordinatori di area geografica;

b) otto rappresentanti di area geografica, di cui:

1. due per l'area Europa/Mediterraneo;

2. due per l'area Nord America;

3. due per l'area ispanofona del Sud America;

4. uno per l'area lusofona del Sud America;

5. uno per l'area Australia/Sudafrica/Asia.

3. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono così suddivisi:

a) un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali;

b) due componenti designati d'intesa dalle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre componenti designati d'intesa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;

d) un componente designato dalla conferenza Regione- Università;

e) quattro componenti designati dalle associazioni di volontariato con sede in Toscana, la cui attività

comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo, maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5.

f) un componente designato dalle organizzazioni del tempo libero aventi almeno una sede operativa in Toscana maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3, lettere b) e c) non raggiungano l'intesa, sono nominati i componenti la cui designazione sia sostenuta dal maggior numero di associazioni.

5. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed f) si fa riferimento ai seguenti criteri:

a) numero delle sedi operanti nel territorio regionale;

b) numero dei soci sul territorio regionale;

c) numero delle eventuali sedi operanti all'estero;

d) anno di istituzione o fondazione;

e) anni di attività documentabile svolta in modo continuativo a favore delle comunità dei toscani nel mondo

6. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

7. Il comitato si riunisce di norma una volta all'anno ed è convocato in via telematica dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede."

Art. 7

Modifiche all' articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"1. L'ufficio di presidenza del Comitato direttivo è nominato nella prima seduta ed è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dai vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani nel mondo;

c) dai coordinatori di area geografica degli adulti;

d) dai coordinatori di area geografica dei giovani;

e) da tre componenti scelti fra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)."

2. Alle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 le parole "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "nel mondo" .

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserita la seguente:

"g bis) la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani nel mondo, le associazioni e i coordinamenti di area geografica."

3. Il comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"3. L'Ufficio di presidenza è convocato in via telematica e si riunisce per un massimo di tre volte in un anno, salvo straordinarie e motivate esigenze su iniziativa del Presidente della Giunta o dell'assessore da lui delegato. È in ogni caso convocato in concomitanza con la Giornata dei toscani nel mondo."

Art. 8

Inserimento dell' articolo 5 bis nel d.p.g.r. 19/R/2010

1. Dopo l'articolo 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis - Aree geografiche (art. 37, l.r. 26/2009)

1. Ai sensi e per gli effetti della l.r. 26/2009 sono individuate le seguenti aree geografiche:

a) Europa/Mediterraneo;

b) America del Nord;

c) America del Sud 1 – ispanofona;

d) America del Sud 2 – lusofona;

e) Australia/Sud Africa/Asia."

Art. 9

Modifiche all' articolo 6 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Nella rubrica e ai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 19/R/2010 la parola "continentali" è sostituita dalle seguenti: "di area geografica".

*Art. 10**Sostituzione dell' articolo 7 del d.p.g.r. 19/R/2010*

1. L'articolo 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Disposizioni sui coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo (art. 39, l.r. 26/2009)

- 1. Ciascun coordinamento di area geografica dei giovani elegge il proprio coordinatore.*
- 2. Il limite di età per ricoprire l'incarico di coordinatore di area geografica dei giovani toscani nel mondo è di trentadue anni.*
- 3. I coordinamenti di area geografica dei giovani si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 6.*
- 4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani nel mondo si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi da 3 a 7."*

*Art. 11**Inserimento dell' articolo 7 bis nel d.p.g.r. 19/R/2010*

1. Dopo l'articolo 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis - Temporanea permanenza all'estero (art. 29, comma 2, l.r. 26/2009)

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera g) della l.r. 26/2009 la temporanea residenza all'estero per motivi di studio o lavoro deve essere adeguatamente documentabile. Essa non può avere in nessun caso durata inferiore a sei mesi."*

*Art. 12**Decorrenza dell'efficacia*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 7, 8 e 10 sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.